

Alle Imprese Clienti

LL.SS.

Potenza, 18 Gennaio 2021

Oggetto: Obbligo Bilancio Sociale (Cooperative sociali ed ETS) + Revisore Legale (ETS)+ Termine per adeguamento statuti (ETS).

BILANCIO ECONOMICO ED OBBLIGO BILANCIO SOCIALE

Il bilancio economico, già pacifico per le società cooperative sociali, riguarda anche gli ETS per i quali gli obblighi di rendicontazione economica degli ETS – così come quelli di rendicontazione sociale - sono relazionati alle “dimensioni”. A tal fine, sono distinti, per così dire, gli ETS “non piccoli” da quelli “piccoli”. Questi ultimi, in base a quanto contenuto nell’art. 13, co. 2, del CTS dovranno aver realizzato ricavi in misura inferiore a 220.000 euro annui per poter beneficiare di una semplificazione in termini contabili, caratterizzata dall’opportunità di redigere il bilancio di esercizio nella forma del solo rendiconto finanziario “per cassa”.

Gli ETS sono pertanto tenuti a redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. All’interno del rendiconto gestionale devono essere fornite apposite indicazioni con riferimento alle entrate, ai proventi, ai costi e alle uscite dell’ente. Il documento redatto va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) così come disciplinato dall’art. 13, co. 7, del CTS. Gli enti che invece esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono depositare il bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese.

Il CTS prevede per gli ETS con entrate (ricavi, rendite, proventi) superiori ad un milione di euro e, indipendentemente dalle loro dimensioni, per l’impresa sociale (comprese le cooperative sociali) e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), l’obbligo di predisporre e pubblicare, anche attraverso il proprio sito istituzionale, il bilancio sociale, da redigersi in coerenza alle disposizioni contenute nelle Linee guida per la redazione del bilancio sociale di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’obbligo di redazione del bilancio sociale decorre dall’esercizio 2020.

NOMINA REVISORE LEGALE NEGLI ETS

L’art. 30 del CTS, Organo di controllo, dispone che:

- “1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
3. L’obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10....”.

La Nota n.11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo a un quesito concernente “il termine iniziale dal quale parte il “periodo di osservazione” (“due esercizi consecutivi”) avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali sopra ricordati” ha evidenziato che: “[l]a risposta al quesito deve essere fornita mediante l’applicazione del criterio interpretativo esplicitato nella ministeriale n.12604

CONSULTING ▲ STRATEGY ADVISORS ▲ INVESTMENT



CENTRO SERVIZI IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA
Via del Seminario Maggiore, 115 - 85100 POTENZA
P.IVA 00669910762 - Cod. Dest. ZCK6XHR

www.csimpresa.it

del 29.12.2017 (consultabile alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-dirittotransitorio.pdf>), secondo il quale sono immediatamente applicabili, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017, le norme del codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Sulla base di tale lettura, gli artt.30 e 31, in quanto inerenti all'organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell'adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio. D'altro canto poiché le norme fanno riferimento ad un aspetto temporale diacronico, quale l'esercizio finanziario, si deve ritenere, nella cornice dell'immediata efficacia delle stesse, che il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall'esercizio 2018, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019".

Si deve, inoltre, ricordare che l'art. 35 del Decreto "Cura Italia" (d.l. 17 marzo 2020 conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27), Disposizioni in materia di terzo settore, al comma 1 ha rinviato al 31 ottobre 2020, termine poi prorogato al 31 marzo 2021 dall'articolo 1, comma 4 novies del d.l. n. 125 del 7 ottobre 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti alle nuove norme del CTS e al comma 3 del medesimo articolo ha previsto che gli ETS temporanei che hanno la scadenza di approvazione dei bilanci nel periodo emergenziale (ossia entro il 31 luglio 2020), possano prorogare -in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto- l'approvazione del bilancio sino al 31 ottobre 2020.

Stante che la nomina dei componenti dell'organo di controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale avviene, infatti, contestualmente all'approvazione del bilancio, visto che l'incarico professionale è usualmente affidato in base agli esercizi su cui i soggetti incaricati devono esprimere per tramite della relazione il proprio giudizio, la data successiva di riferimento più naturale appare essere, quindi, la data di approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

TERMINE PER ADEGUAMENTO STATUTI ETS

Ulteriore rinvio del termine per l'adeguamento degli statuti sociali degli Enti del Terzo settore: in principio il termine era stato fissato al 3 febbraio 2019, in seguito il D. Lgs.105/2018 (c.d. Decreto correttivo del Codice) lo ha spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 2020 dall'art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (decreto legge 34/2019). Poi, l'art. 35 del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura Italia), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale COVID-19, lo ha rinviato al 31 ottobre 2020. Ora in sede di conversione del d.l. 125 del 7/10/2020 che prevede la proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021, viene previsto una ulteriore slittamento del termine per l'adeguamento degli statuti al 31 marzo 2021.

Pertanto, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 marzo 2021 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.

Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

I ns. uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

dr. Donato Troia

